

 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna Dipartimento Tecnico Patrimoniale				Istituto delle Scienze Neurologiche Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico		N° Progr. 	
CONSEGNA				VERIFICA/VALIDAZIONE/APPROVAZIONE			
DATA E PROT				DATA E PROT			
TIMBRI E FIRME DI ATTESTAZIONE DELLA VERIFICA/VALIDAZIONE							
ACCORDO QUADRO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA							
SPAZIORISERVATO PER APPROVAZIONE TITOLO EDILIZIO						N° PROGRESSIVO ELABORATO	
							
				PROPRIETÀ AZIENDA USL DI BOLOGNA DELEGATO CON DELIBERA N. 275 DEL 26/10/2016 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE (Ing. Francesco Rainaldi)			
RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI Ing. Francesco Rainaldi				DIRETTORE GENERALE Dott. Chiara Gibertoni			
PRESIDIO:						COLLABORATORE/ESTENSORE	
EDIFICIO:				CODICE EDIFICIO			
PIANO:						DIREZIONE LAVORI	
ELABORATO:						CODICE PROG.	
SCHEMA DI CONVENZIONE						ELAB. N.	
						SC	
						SOSTITUISCE IL N.	
						SOSTITUITO DAL N.	
ARCHIVIO USL N.		DATA		FILE		REFERENTE AMMINISTRATIVO	
		AGOSTO 2017					
ARCHIVIO N.						AGGIORNAMENTI	
						1	3
						2	4

Repertorio n° _____ del _____
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
REGIONE EMILIA ROMAGNA
AZIENDA USL DI BOLOGNA
CONVENZIONE ACCORDO QUADRO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E
ARCHITETTURA.

L'anno [●], il giorno[●] del mese di [●], con la presente scrittura privata, fra le seguenti parti:

- a) l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna, con sede legale in Bologna, via Castiglione, n. 29, codice fiscale e partita IVA 02406911202, rappresentata dall'Ing. Francesco Rainaldi, domiciliato per la carica presso la stessa Azienda USL di Bologna, in qualità di Direttore del Dipartimento Tecnico Patrimoniale (di seguito denominata semplicemente Azienda USL), a quanto infra autorizzato in forza di deliberazione n. 275 del 26 ottobre 2016;
- b)[●]codice fiscale [●] e partita IVA [●], con sede/ studio professionale in[●]via[●], iscritto/a [●] al n° [●], di seguito denominato semplicemente "Professionista".

PREMESSO

- che con determinazione del Direttore del Dipartimento Tecnico Patrimoniale/deliberazione del Direttore Generale n. [●] in data [●], esecutiva, è stata indetta una gara per l'affidamento dell'accordo quadro dei servizi di ingegneria ed architettura per un importo pari a € 1.000.000,00, oneri previdenziali e fiscali esclusi;
- che in seguito a procedura aperta, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del Direttore del Dipartimento Tecnico Patrimoniale n. [●] in data [●],l'accordo quadro è stato aggiudicato a [●], alle condizioni tutte della presente convenzione e dell'offerta prodotta in sede di garacon un ribasso percentuale del [●]%;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART.1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1.1. L'accordo quadro ha per oggetto tutti i servizi di ingegneria ed architettura riguardanti opere di qualsivoglia natura e tipologia (strutturale, architettonica, impiantistica ecc...) e tutte le prestazioni disciplinate dal Decreto Ministeriale (D.M. 17 giugno 2016) di cui all'art.24 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; in particolare (a solo titolo esemplificativo e non esaustivo),:

- progettazione di fattibilità tecnica ed economica

- progettazione definitiva
- progettazione esecutiva
- ideazione e coordinamento generale della progettazione
- integrazione delle prestazioni specialistiche
- coordinamento sicurezza in fase di progettazione;
- direzione lavori
- direzione operativa
- ispettorato di cantiere
- coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;
- attività di verifica dei progetti;
- supporto al Responsabile del Procedimento (RUP) in fase di progettazione e/o esecuzione;
- collaudo tecnico amministrativo
- collaudo specialistico funzionale impianti
- collaudo statico;
- relazione e/o diagnosi energetica e/o attestato di certificazione energetica;
- studi di prefattibilità/fattibilità/impatto ambientale e/o piano di monitoraggio ambientale e/o monitoraggi ambientali;
- rilievi topografici;
- studi geologici, geotecnici e ambientali;

1.2. Nell'oggetto dell'accordo quadro sono comunque comprese tutte le attività necessarie ed indispensabili a garantire l'assolvimento dei compiti commissionati se e nella misura in cui siano ordinati come da successivo comma 1.3.

1.3. La stipula della presente convenzione non obbliga, né impegna, l'Azienda USL a commissionare i servizi di ingegneria ed architettura, trattandosi di contratto normativo; con tale accordo infatti le parti stabiliscono in via preventiva le condizioni contrattuali cui attenersi nel caso in cui si concretizzi la necessità, da parte dell'Azienda USL, di commissionare i servizi.

1.4. Sul Professionista grava l'obbligo di assumere i servizi qualora commissionati dall'Azienda USL entro l'importo massimo previsto e per tutta la durata della convenzione.

1.5. I servizi saranno commissionati dall'Azienda USL esclusivamente mediante contratti attuativi con l'emissione dell'Ordine di Prestazione a firma del Direttore del Dipartimento Tecnico Patrimoniale (come da allegato B).

1.6. Il Professionista, pertanto, non vanta alcun diritto in ordine:

- all'espletamento delle attività (oggetto di accordo quadro) che potranno essere o non essere commissionate;

- al raggiungimento dell'importo complessivo dell'accordo quadro (€ 1.000.000,00) che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della qualificazione e costituzione della cauzione.

1.7. Il Professionista non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi nel caso in cui, durante la vigenza della convenzione, non dovesse essere commissionato alcun servizio e/o dovessero essere commissionati servizi per importi inferiori rispetto a quello massimo previsto.

ART. 2. – CONDIZIONI DISCIPLINANTI I SERVIZI

2.1. L'Ordine di Prestazione emesso ai sensi del precedente art.1.5. potrà riguardare uno o più servizi; l'espletamento dello stesso e degli stessi dovrà avvenire alle condizioni di cui all'elaborato "Condizioni disciplinanti i servizi" per la parte di rispettiva pertinenza.

2.2. L'elaborato "Condizioni disciplinanti i servizi" è allegato alla presente convenzione (allegato A), quale parte integrante e sostanziale.

ART. 3. – RISERVATEZZA, OBBLIGO DI CONDOTTA E DIRITTI SUI MATERIALI

3.1. Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui il Professionista venisse a conoscenza nel corso dell'espletamento dei servizi oggetto di accordo quadro.

3.2. Il materiale prodotto, predisposto, elaborato, nello svolgimento delle attività commissionate, rimarrà di esclusiva proprietà dell'Azienda USL, senza che il medesimo Professionista possa accampare alcuna pretesa.

ART. 4. – IMPORTO MASSIMO COMPLESSIVO

4.1. L'Azienda USL potrà commissionare servizi di ingegneria ed architettura fino all'importo massimo complessivo di € 1.000.000,00, oneri previdenziali e fiscali esclusi.

ART.5 - DURATA CONVENZIONE - TEMPI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

5.1. La durata dell'accordo quadro è di 4 anni decorrenti dalla sottoscrizione della presente convenzione, salvo quanto stabilito al successivo comma 5.2.

5.2. L'accordo quadro manterrà la sua vigenza fino al raggiungimento dell'importo massimo complessivo di cui all'art.4., qualora questo si esaurisca prima della scadenza dei 4 anni.

5.3. Il Professionista si obbliga ad espletare i servizi che saranno allo stesso commissionati nei tempi stabiliti nell'Ordine di Prestazione di cui al precedente art.1.5.

ART. 6. – COLLABORAZIONI

6.1. E' vietata la cessione del contratto.

6.2. Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

6.3. Il Professionista potrà avvalersi per lo svolgimento dei compiti commissionati, con oneri a proprio esclusivo carico, del supporto di collaboratori.

6.4. In ogni caso, il Professionista rimarrà unico interlocutore dell'Azienda USL, unico responsabile dell'espletamento delle prestazioni oggetto di accordo quadro e risponderà dei fatti dolosi e colposi degli eventuali suoi collaboratori, manlevando la medesima Azienda USL da qualsiasi danno o molestia al riguardo.

6.5. Della nomina dei collaboratori il Professionista sarà tenuto a dare preventiva comunicazione, per il rilascio del relativo benestare.

6.6. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimarrà ad esclusivo carico del professionista; nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo art. 7.

ART. 7. – CORRISPETTIVO

7.1. Il corrispettivo dei servizi di ingegneria ed architettura sarà determinato con le modalità ed i termini prescritti dal Decreto Ministeriale (D.M. 17 giugno 2016) di cui all'art.24 comma 8 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.; applicando all'importo così determinato, comprensivo delle relative spese, lo sconto offerto in sede di gara.

7.2. Il corrispettivo sarà calcolato nell'Ordine di Prestazione sulla base dell'importo stimato dell'intervento, applicando le voci delle prestazioni effettivamente commissionate. Al perfezionamento del servizio ordinato il corrispettivo sarà adeguato al consuntivo dei lavori risultante dal documento approvato (a titolo esemplificativo, in caso di progettazione si farà riferimento al computo metrico estimativo; nel caso di direzione lavori al conto finale; nel caso di collaudo alle risultanze del relativo certificato, ecc.).

7.3. Per la determinazione del corrispettivo relativo a:

- relazione sui CAM (Criteri Ambientali Minimi) si utilizzerà come parametro il 20% de compenso codice QbII.13 di cui alla tabella allegata al DM17 giugno 2016, sul quale sarà applicato lo sconto offerto in sede di gara;
- per eventuali prestazioni non ricomprese nelle tabelle allegate al DM si concorderà con il Responsabile del Procedimento un nuovo prezzo,

che sarà maggiorato della percentuale di spese di cui al D.M. nella misura minima prevista; all'importo così determinato, comprensivo di spese sarà infine applicato il ribasso offerto;

7.4. Nell'importo come sopra individuato sarà compreso il corrispettivo di tutte le prestazioni oggetto di Ordine di Prestazione.

Art.8- REVISIONE CORRISPETTIVO

8.1. Il corrispettivo dei servizi rimane fisso per il primo anno.

8.2. Per gli anni successivi il corrispettivo dei servizi (determinato come da precedente art.7 sull'importo dei lavori oggetto di intervento) tiene conto degli aggiornamenti annuali cui sono sottoposti i prezziari (di cui all'art.2.2.15 dell'allegato A della presente convenzione) utilizzati per l'individuazione dello stesso importo dei lavori oggetto di intervento.

ART. 9. – MODALITÀ DI PAGAMENTO

9.1. Il corrispettivo verrà liquidato, previa emissione della fattura elettronica, secondo le seguenti modalità:

Compenso per la progettazione e coordinamento sicurezza progettazione

- 90% alla consegna del progetto o del piano di sicurezza
- il restante 10% a saldo, previa approvazione del progetto o del piano di sicurezza da parte dell'Azienda USL.

Compenso servizi di Direzione Lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione

- 90% in ragione degli stati di avanzamento dei lavori;
- 10% a saldo previa approvazione dei certificati di collaudo da parte dell'Azienda USL o previa emissione del certificato di regolare esecuzione.

Compenso per la verifica dei progetti

- 100% all'atto del completamento delle attività di verifica (a tale scopo farà fede il verbale di validazione con allegate le risultanze delle verifiche debitamente sottoscritte)

Compenso per il supporto al RUP in fase di progettazione

- 100% all'atto del completamento della fase di progettazione (a tale scopo farà fede il provvedimento che approva il progetto da porre a base di gara)

Compenso per il supporto al RUP in fase di esecuzione

- 80% in ragione degli stati di avanzamento dei lavori;
- 20% a saldo previa approvazione dei certificati di collaudo da parte dell'Azienda USL o previa emissione del certificato di regolare esecuzione.

Compenso per i collaudi

- 80% in ragione degli stati di avanzamento dei lavori;
- 20% a saldo previa approvazione dei certificati di collaudo da parte dell'Azienda USL.

Compenso per tutte le altre prestazioni

- 100% al completamento dell'incarico, previa verifica da parte dell'Azienda USL della completezza formale e sostanziale dei documenti prodotti e consegnati o delle attività svolte.

9.2. In caso di inadempimento contrattuale l'Azienda USL si riserva di non procedere alla liquidazione del corrispettivo dovuto e/o dell'acconto immediatamente successivo all'inadempienza riscontrata sino alla regolare esecuzione delle prestazioni contestate.

9.3. Ai fini della liquidazione del corrispettivo si precisa che i pagamenti saranno effettuati tramite il Tesoriere della Azienda U.S.L. UNICREDIT BANCA - Bologna - mediante rimessa diretta a mezzo mandato, sul conto corrente bancario n. [●] intestato a [●] presso [●], Agenzia di [●], IBAN [●], con esclusione di responsabilità per l'Azienda USL da indicazioni erranee o disguidi ed inconvenienti ascrivibili all'istituto bancario in questione.

In forza dell'art. 25 del D.L. 24/4/2014, convertita con L. 23/6/2014 n. 89, il Professionista è obbligato alla fatturazione elettronica per il tramite del Sistema d'Interscambio (SdI) di cui al D.M. Ministero Economia e Finanze 3 aprile 2013, n. 55 e s.m.i.; a tal fine, si dichiara che il codice univoco ufficio per l'invio delle fatture in formato elettronico all'AUSL di Bologna è il seguente:

- Denominazione Ente: **Azienda USL di Bologna**
- Codice Univoco ufficio: **UFVSRG**
- Nome dell'ufficio: **asl_bo**

9.4. Le fatture elettroniche dovranno riportare:

- il Codice Identificativo Gara (CIG)
- Numero di ordine informatizzato (comunicato dall'Azienda USL)

9.5. Prima dell'emissione della fattura elettronica, si chiede cortesemente di trasmettere a mezzo posta elettronica (mariagrazia.matteuzzi@aUSL.bo.it) un riepilogo degli importi oggetto di fatturazione (compresi oneri fiscali), al fine di verificare la correttezza degli stessi. A seguito della verifica, sarà comunicato al Professionista il numero di ordine informatizzato da citare nella fattura.

9.6. Scaduti i termini di pagamento, senza che sia stato emesso il mandato, al Professionista spetteranno, a fronte di una specifica richiesta scritta, gli interessi di cui al D.Lgs. n.231/2002 e s.m.i.

9.7. L'indicazione dei Codici è condizione necessaria per il pagamento; essa

è altresì indispensabile ai fini di della tracciabilità dei flussi finanziari, come prescritto al comma 2 dell'art. 25, D.L. 66/2014 e s.m.i.

9.8. In forza dell'art. 1, comma 629, lett. b), della L. 190/2014 (cd. Legge di Stabilità), il pagamento della fattura avverrà per il solo importo imponibile, con versamento dell'IVA all'Erario (cd. Split Payment): a tal fine, è fatto obbligo all'incaricato di riportare nella fattura (emessa con le modalità sopra indicate) la dicitura "Scissione dei pagamenti - art. 17-ter D.P.R. 633/72 – Decreto M.E.F 23/1/2015).

9.9. Come data di ricevimento della fattura si intende la data di rilascio da parte del Sistema di Interscambio della ricevuta di consegna di cui al par. 4 dell'Allegato B al D.M. 55/2013, o documento considerato equivalente ad ogni effetto di legge.

9.10. Si precisa che i mancati pagamenti, ovvero i ritardi nei pagamenti, causati direttamente o indirettamente dal mancato rispetto delle suddette prescrizioni non possono in alcun modo ritenersi imputabili all'Azienda USL, bensì al Professionista per ogni effetto di legge.

ART.10 RESPONSABILE DELL'ACCORDO QUADRO

10.1. Il Responsabile individuato in sede di gara nella persona di [●], rappresenterà il Professionista per tutta la durata della presente convenzione. Egli avrà compiti di interfaccia con il Direttore del Dipartimento Tecnico Patrimoniale e/o suoi collaboratori e/o il Responsabile del Procedimento, per ciò che riguarda il controllo dell'esecuzione degli incarichi, il coordinamento delle attività degli esperti, partecipazione a riunioni, pratiche amministrative al contratto di consulenza, stesura di eventuali preventivi.

10.2. Il Responsabile dovrà essere presente e rendersi disponibile ogni qualvolta i rappresentanti dell'Azienda USL lo richiedano.

10.3. Al Responsabile dell'Accordo Quadro spetta la pianificazione dell'esecuzione dell'accordo quadro. La pianificazione dovrà essere concordata e aggiornata, mediante riunioni a cadenza mensile con i rappresentanti dell'Azienda USL.

ART.11 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

11.1. Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

11.2. Il medesimo Professionista è tenuto a comunicare all'Azienda USL gli estremi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, in caso di conti correnti già esistenti, entro sette giorni dalla loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato alla commessa pubblica; entro lo stesso termine il Professionista è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale delle

persone delegate a operare sui suddetti conti correnti.

11.3. Tutte le operazioni finanziarie relative ai servizi di ingegneria ed architettura oggetto di accordo quadro dovranno essere registrate nei conti correnti dedicati di cui al precedente capoverso e dovranno essere effettuate utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

11.4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto della presente convenzione.

ART.12. CODICE DI COMPORTAMENTO EX D.P.R.62/2013

12.1. Il Professionista dichiara di essere edotto degli obblighi di cui al DPR n.62 del 16 aprile 2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165", di essere consapevole che detti disposti dovranno essere tassativamente rispettati dal medesimo Professionista e suoi eventuali collaboratori e che la loro violazione sarà considerata grave inadempimento contrattuale e come tale legittimerà l'Azienda USL ad esperire la procedura di risoluzione della convenzione.

12.2. Il medesimo Professionista dichiara altresì di avere ricevuto dall'Azienda USL copia del codice di comportamento aziendale approvato con atto deliberativo n.7 del 31 gennaio 2014, che contiene disposizioni integrative rispetto a quelle previste dallo stesso DPR.n.62/2013, di assicurare il rispetto degli obblighi in esso contenuti e di essere consapevole che la violazione produrrà la risoluzione della convenzione.

ART. 13.– GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

13.1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, il Professionista ha prodotto:

- cauzione definitiva ex art.103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. n. [●] stipulata con la compagnia di assicurazioni [●] in data [●], valida per tutta la durata della presente convenzione,
- copia della polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale n. [●] stipulata con la compagnia di assicurazioni [●] in data [●], valida per tutta la durata della presente convenzione,

entrambe conservate in atti del Dipartimento Tecnico Patrimoniale.

ART. 14. – PENALI

14.1. In caso di ritardata esecuzione delle prestazioni, si procederà all'applicazione di una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'importo

dell'Ordine di Prestazione fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno a termini di legge.

14.2. In caso di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto di accordo quadro, si procederà all'applicazione di una penale pari ad € 500,00 per ogni inadempienza, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno a termini di legge.

14.3. Le penali applicate verranno trattenute sul corrispettivo spettante e/o sull'acconto immediatamente successivo al verificarsi dell'inadempienza e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) dell'importo dell'Ordine di Prestazione (contratto attuativo); qualora ciò si verificasse, l'Azienda USL ha facoltà di risolvere il contratto attuativo.

14.4. La medesima Azienda USL si riserva, altresì, la facoltà di risolvere la convenzione, mediante idoneo provvedimento, nel caso si verifichi la risoluzione di tre contratti attuativi ai sensi del precedente punto 14.3.

14.5. In tutti i casi di risoluzione non sarà riconosciuto al Professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto; al compenso dovuto al Professionista saranno comunque detratte le penali e/o l'ammontare delle spese sostenute e/o sostenende dall'Azienda USL in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 15. – INCOMPATIBILITÀ

15.1. Il Professionista dichiara di non incorrere in nessuno dei casi di incompatibilità espressamente individuati dalla legge vigente in materia e di essere in possesso di tutti i requisiti per l'espletamento dei servizi oggetto di accordo quadro.

15.2. Il Professionista si impegna a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di conflitto di interesse o di cessazione delle condizioni legittimanti l'espletamento dei servizi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

ART. 16. – CONTROVERSIE

16.1. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il professionista e l'Azienda USL in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

16.2. Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Bologna

ART. 17 – RINVIO

17.1. Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, a quelle della Legge e relativo

Regolamento, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.

ART. 18. – DOMICILIO

18.1. Il professionista dichiara di avere il proprio domicilio fiscale nel comune di [●], all'indirizzo [●].

18.2. La corrispondenza inerente il presente atto sarà intrattenuta mediante utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) che avrà valore ricettizio tra le parti.

ART. 19. – SPESE

19.1. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'IVA e del contributo previdenziale per la parte a carico dell'Azienda USL, sono e saranno ad esclusivo carico del Professionista.

19.2. Si intendono, altresì, a carico del Professionista le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.

19.3. Il presente atto, che dispiega effetti dalla data odierna, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Il presente atto si compone di n. [●] pagine e [●] allegati.

Fatto in duplice originale, letto, confermato e sottoscritto:

Il Professionista

l'Azienda USL di Bologna
Ing. Francesco Rainaldi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, in quanto applicabile, il soggetto incaricato dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente i seguenti articoli: 1.3., 1.4., 1.5., 1.6, 1.7, 3.2, 5.2, 6.4., 6.6., 7.3., 7.4., 8.1., 8.2., 9.2., 9.6., 9.10., 12.1., 12.2., 14.1., 14.2., 14.3., 14.4., 14.5., 16.2., 19.1.

Il Professionista

